

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Sezione Distaccata di Mazara del Vallo

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Giuseppe Boccarrato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 370 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2007, rimessa in decisione all'udienza del 21 luglio 2011 tra:

, elettiva	nente domiciliato in M	Iazara del	Vallo,	,
presso lo studio dell'avv.	, che lo rapp	resenta e d	ifende in virtù	di mandato
alle liti a margine dell'atto	di citazione;			

Attore

domiciliata in Marsala, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. del foro di Santa Maria Capua Vetere in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificatole;

Convenuta

Oggetto: azione di risarcimento danni.

1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti.

Con atto di citazione notificato in data 8.8.2007 AAAA conveniva in giudizio la BBBB S.r.l. al fine di veder accertata la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di compravendita intercorso tra le parti, avente ad oggetto un natante costruito dalla convenuta, o, in subordine, veder dichiarata la sua risoluzione ex art. 1453 c.c. e, conseguentemente, in ogni caso, sentire la società venditrice condannata a restituirgli la somma di € 41.748,00, l'assegno bancario consegnatole "a garanzia" e gli accessori di cui al documento di trasporto n. 24/07, oltre che a rimborsargli quanto sostenuto per il noleggio, in quattro occasioni, di un'autogrù.

Segnatamente, secondo la ricostruzione offerta dall'attore, lo stesso, con contratto del 10.3.2007, acquistava un'imbarcazione per il prezzo di € 39.000,00, con termine di consegna fissato ad aprile – maggio del 2007, provvedendo al pagamento del prezzo tramite la corresponsione di € 9.000,00 a titolo di acconto, la consegna in garanzia di un assegno bancario di € 11.700,00 e la sottoscrizione di un contratto di finanziamento con la il cui importo finanziato, per € 30.000,00, veniva corrisposto direttamente dall'istituto di credito alla società venditrice; provvedeva ad inviare alla convenuta, in data 29.3.2007, un sistema GPS da montare sul natante; "tra la fine dell'aprile 2007 ed il maggio 2007 ... veniva contattato telefonicamente per ben quattro volte dalla BBBB Srl, la quale gli comunicava, ogni volta, data, orario e luogo esatto di consegna (porto di Mazara del Vallo) dell'imbarcazione de qua ..." senza che la barca venisse consegnata, motivo per il quale, con lettere del 21.5.2007 e del 19.6.2007, diffidava la società venditrice a consegnare l'imbarcazione "a pena di risoluzione ipso iure del contratto", e, una volta inutilmente spirato il termine assegnato, introduceva la presente causa per accertare la risoluzione del vincolo contrattuale.

Si costituiva la società convenuta con comparsa del 19.12.2007 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Napoli o di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, e, in ogni caso, contestando l'avversaria domanda poiché "mai l'attore ha indicato dove il bene acquistato doveva essere trasportato ... ha scientemente omesso sempre di indicare il cantiere nautico e/o l'ormeggiatore che avrebbe dovuto prendere in custodia l'imbarcazione all'arrivo a destinazione", perciò chiedendo, in via riconvenzionale, "accertare negativamente l'esistenza dei presupposti della domanda di risoluzione".

Istruita la causa, anche attraverso l'escussione di cinque testimoni (due dei quali mediante delega presso il Tribunale di Napoli), la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 21.7.2011, in occasione della quale parte attrice chiedeva dichiararsi l'inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali rese in delega ex art. 203 c.p.c..

Infine, solo con le memorie di replica del 24.11.2011 (ultimo giorno utile ex art. 190 c.p.c.), la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva alla restituzione dell'assegno e del sistema GPS, in quanto il primo risulterebbe tratto su conto intestato non all'attore ma "alla ditta", ed il secondo troverebbe riscontro di spesa in un fattura intestata all'attore "non quale persona fisica, ma quale titolare della ditta di materiale edile sita in via

2. Motivi in fatto ed in diritto della decisione.

2.1. *In limine*, deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta sin dall'atto di costituzione, in ordine alla quale il Giudice ha rimesso ogni valutazione all'esito del giudizio.

A dire della convenuta, la competenza territoriale spetterebbe, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., al Tribunale di Napoli e, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. "avendo le parti sottoscritto e concluso il contratto presso la sede operativa ed amministrativa della comparente società in

", al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa.

L'eccezione non merita accoglimento.

Come rilevato dall'attore già in occasione della prima udienza di comparizione, lo stesso aveva acquistato l'imbarcazione in oggetto in veste di consumatore (tale da intendersi, per inequivoca previsione di legge, "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta", cfr. art. 3, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) talché, in applicazione dei principi già espressi dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (attuativa della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in forza della quale veniva introdotto nel corpo del codice civile l'art. 1469bis) e da ultimo ribaditi, e rafforzati, con il cd. codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, entrato in vigore il 23 ottobre 2005), sarebbe stato onere del convenuto dare prova dell'inapplicabilità al caso specifico della richiamata disciplina o, altrimenti, dell'esistenza di una valida ed efficace clausola di senso opposto.

E' sufficiente rammentare, al riguardo, che il foro del consumatore, ovvero quello di sua residenza o di suo domicilio elettivo, è esclusivo e speciale, tanto che la clausola stabilisca un diversa competenza territoriale, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. u) del codice del consumo, va considerata presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla, quantunque il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.c. (cfr. *ex plurimis*, Cassazione, ordinanza 26 settembre 2008, n. 24262; Cassazione, 20 agosto 2010, n. 18785; Cassazione 20 marzo 2010, n. 6802), salva la prova, il cui onere incombe in capo al professionista, che il contratto è stato oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività, ovvero che la clausola, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, non determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (si veda, oltre ai già

richiamati arresti, anche Cass. 26 settembre 2008, n. 24262).

Per tali motivi, in assenza di prova circa la riferibilità dell'acquisto di specie all'attività professionale dell'attore ed in considerazione della sua residenza in Mazara del Vallo, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta non può trovare seguito.

2.2. Ancora in punto di rito, deve esaminarsi l'eccezione sollevata dall'attore riguardo alla presunta inutilizzabilità della prova delegata, in quanto le cadenze processuali imposte dal contegno del contraddittore di lite avrebbero di fatto arrecato un *vulnus* al suo diritto di difesa precludendogli la possibilità di partecipare all'udienza di assunzione della prova. A dire dell'attore, in concreto, nonostante il termine per l'assunzione della prova delegata fosse stato fissato, con ordinanza del 17.2.2009, al 20.5.2009, il convenuto depositava il ricorso ex art. 203 c.p.c. l'8.4.2009 e lo consegnava per la notifica solo il 6.5.2009, in tal modo non consentendo al legale dell'attore, raggiunto dalla notifica solo l'11.5.2009, di presenziare o delegare un collega per l'udienza del 13.5.2009.

La convenuta, sul punto, deduce che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza erano stati anticipati al legale dell'attore, a mezzo fax, già il 4.5.2009, data del ritiro delle copia, senza tuttavia curarsi di fornire riscontro di tale circostanza.

L'eccezione, in ogni caso, non può trovare accoglimento.

E' difatti bastevole osservare che le cadenze processuali, per quanto ravvicinate, sono state determinate dal Giudice delegato all'assunzione della prova, il quale, con provvedimento del 22.4.2009, fissava l'udienza al successivo 13.5.2009, assegnando termine sino al 6.5.2009 per la notifica del ricorso e del decreto all'attore. Il convenuto, a fronte di tanto, ha quindi consegnato per la notifica il ricorso l'ultimo giorno utile (in ossequio alla scissione degli effetti di notifica risalente alla nota pronuncia della Corte della Leggi 26 novembre 2002, n. 477 e ribadito, tra le altre, con la sentenza n. 28 del 23 gennaio 2004) con ciò assumendo il rischio – non verificatosi - di non riuscire ad avvisare la controparte per tempo.

Né può imputarsi al convenuto se la notifica si perfezionava l'11.5.2009 (e, dunque, cinque giorni dopo la sua consegna), in ogni caso, comunque, in tempo utile per l'eventuale delega a sostituzione per l'udienza del 13.5.2009, di due giorni successiva.

2.3. Al fine di perimetrare il campo del giudizio, ancora, appare necessario rammentare che le comparse conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c. hanno la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni

già ritualmente proposte entro i termini di rito, sicché non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un non più consentito ampliamento del *thema decidendum* (si veda, *ex plurimis*, Cass. 14 marzo 2006, n. 5478; Cass. 7 dicembre 2004, n. 22970; Cass. 16 luglio 2004, n. 13165 e Cass. 27 luglio 2004, n. 14121).

Per siffatta ragione, le eccezioni in ordine alla presunta carenza di legittimazione attiva dell'attore, articolate per la prima volta nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (e che paiono evocare, tra l'altro, un'inesistente differenziazione tra la persona dell'attore e la "ditta" di cui sarebbe titolare, quasi che la stessa fosse autonomo soggetto giuridico), non possono trovare ingresso nell'esame di causa.

3.1. In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi come non possa trovare riscontro la deduzione svolta dalla convenuta circa la presunta irrilevanza dell'omessa consegna dell'imbarcazione ai fini della risoluzione contrattuale. Nello specifico, la BBBB S.r.l., muovendo dal presupposto che "nella scrittura privata del 10.3.2007 le parti non concordarono alcun patto aggiuntivo e/ modificativo delle modalità ordinarie di consegna del bene", asserisce che il luogo della consegna, ex art. 1510 c.c., andava individuato presso la sede del venditore, e che, in ogni caso e sotto altro profilo, il trasporto del bene che la venditrice si era impegnata ad effettuare presso Mazara del Vallo, da inquadrare in un diverso contratto, al più collegato con quello di compravendita, non poteva costituire "una obbligazione principale del venditore", perciò non potendosene invocare l'inadempimento ai sensi degli artt. 1454 e 1455 c.c..

L'assunto non coglie nel segno e si pone in contraddizione con i principi da tempo elaborati dalla più avvertita giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo, si osserva, risulta assolutamente inconferente la pronuncia richiamata dal convenuto a proprio sostegno, Cass. 18 giugno 2001, 8212, relativa al diverso profilo d'analisi attinente ai rapporti tra il contratto di trasporto concluso tra il venditore-mittente ed il vettore, e quello di compravendita, ovviamente, pur funzionalmente collegati, insensibili l'uno alla sorte dell'altro, non foss'altro perché conclusi tra parti diverse (il vettore, nell'uno, ed il compratore, nell'altro).

Nel caso di specie, invero, a fronte della laconica previsione contrattuale (nella quale si indicava, semplicemente, che il trasporto era "compreso Mazara del Vallo", cfr. doc. 2 fascicolo attoreo), deve ritenersi che le parti abbiano inteso stipulare un cd. contratto di vendita con consegna all'arrivo, nel quale la consegna si perfeziona con l'arrivo a destinazione della cosa (Cass. 12 gennaio 1976, n. 75), rispetto al quale l'obbligo di trasporto si atteggia non quale mero accessorio del contratto, ma quale adempimento

attuativo imprescindibile per la concreta realizzazione del piano di interessi programmato in contratto.

Da ciò discende, ad ovvio corollario, che l'inadempimento all'obbligo di trasporto, in quanto attuativo di quello di consegna, vale senz'altro a superare la soglia della "scarsa importanza" prevista dall'art. 1455 c.c. (e ciò viepiù ove si consideri, com'è d'obbligo, che, diversamente da quanto argomentato dal convenuto, l'esame ex art. 1455 c.c. si pone su un piano logico diverso rispetto all'analisi astratta dello schema contrattuale, tale che resta in ogni caso possibile immaginare la risoluzione del vincolo contrattuale in ragione dell'inadempimento ad un obbligo meramente accessorio o secondario, cfr. Cass. 18 marzo 1999, n. 2474 e Cass. 27 giugno 1992, n. 8064).

Neppure pare possibile giungere ad altra conclusione laddove si ritenesse, in senso diverso, che la vendita in esame debba intendersi contratta alla stregua dello schema disegnato dal secondo comma dell'art. 1510 c.c..

Se anche dovesse assumersi che l'adempimento all'obbligo di consegna venisse a perfezionarsi non già con la ricezione del bene, ma con la semplice rimessa al vettore (si veda, in argomento, Cass. 25 marzo 1999, n. 2817, e Cass. 8 dicembre 1985, n. 6141, secondo le quali vige, nel nostro ordinamento, una presunzione legislativa in favore di tal ultima ricostruzione, da applicare, dunque, in assenza di diversa evidenza contrattuale), resta in ogni caso che laddove, come nel caso di specie, manchi tanto la consegna all'acquirente quanto quella al vettore, viene a radicarsi un chiaro inadempimento contrattuale in capo al venditore, di rilevanza tale da raggiungere senza dubbio la gravità ex art. 1455 c.c..

3.2. Se, quindi, in astratto l'omessa consegna del bene compravenduto vale a determinare la risoluzione del contratto, si impone ora verificare, nel merito, se, come dedotto dall'attore, la società convenuta si sia resa inadempiente o se, come sostenuto da questa, la mancata consegna sia imputabile al contegno tenuto dallo stesso acquirente, che mancava di indicare il luogo presso il quale consegnare il natante, con ciò di fatto precludendo alla venditrice l'adempimento agli obblighi di trasporto e consegna.

Dalla documentazione in atti si rileva che l'attore inviava alla convenuta una prima missiva il 21.5.2007, recapitata il 25.5.2007, con la quale, nel richiamare "innumerevoli solleciti" alla consegna, assegnava termine ex artt. 1453 e 1454 c.c. a quindici giorni.

Con fax del 4.6.2007 la convenuta rappresentava di non poter consegnare l'imbarcazione "in quanto il sig. AAAA risulta[va] irreperibile, sia sul numero fisso in nostro

possesso, sia sul cellulare" e, asserendo di aver dovuto disdire il trasporto già programmato, invitava lo stesso acquirente a ritirare l'imbarcazione presso il cantiere.

L'attore, nel contempo, inviava nuova lettera raccomandata il data 1.6.2007, ricevuta l'8.6.2007, con la quale reiterava l'invito a consegnare il natante, con nuovo termine di adempimento a quindici giorni.

Con comunicazione del 19.6.2007, pervenuta il 26.6.2007, il legale dell'attore riscontrava la nota del 4.6.2007 e ribadiva il termine già assegnato.

Con comunicazione del 29.6.2007, consegnata il 5.7.2007, l'attore rappresentava che "stante l'infruttuoso decorso del termine ... concesso per l'adempimento ... il contratto [era] da intendersi risolto".

Il convenuto, a questo punto, con comunicazione del 5.7.2007, preso atto del tenore dell'ultima missiva, richiamava quanto nella precedente del 4.6.2007, con la quale, a suo dire "si chiedeva espressamente che fosse indicato il luogo esatto per la consegna", e sollevava le eccezioni formulate in giudizio. Con successiva raccomandata anticipata a mezzo fax del 13.7.2007, ancora, la convenuta si diceva "in attesa di ricevere comunicazione in merito alla destinazione dell'imbarcazione".

Alla luce della superiore documentazione, la domanda di parte attrice deve trovare accoglimento.

In primo luogo, deve rammentarsi che ogni offerta di adempimento, laddove seria, concreta e circostanziata, vale ad escludere la mora del debitore, a prescindere dunque dall'esperimento degli strumenti formali ex artt. 1206 e 1209 c.c. (a mente del quale "se l'obbligazione ha ad oggetto ... cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale. Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione").

In tal senso depone inequivocabilmente l'art. 1220 c.c. la cui lettura coordinata con gli art. 1175 e 1375 c.c. impone ritenere, appunto, che il debitore non può essere considerato in mora, né tenuto al pagamento dei relativi interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quando abbia tempestivamente fatto offerta al creditore della prestazione dovuta anche senza l'osservanza delle formalità indicate nella sezione III capo II del titolo I del IV libro del c.c. (in senso conforme, cfr. Cass. 06 dicembre 2000, n. 15505). Tuttavia, ha in più occasione precisato la Suprema Corte, "l'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore ai sensi dell'art. 1220 c.c. preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, abbia cioè i caratteri della serietà,

tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 c.c. per l'adempimento dell'obbligazione in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione" (cfr. Cass. 13 dicembre 2010, n. 25155 e, in senso conforme, Cass. 2 febbraio 2007 n. 2361 e Cass. 1 aprile 1999 n. 3108), da ciò venendone, nel caso concreto, la necessità di verificare se, ed in quale misura, l'offerta di adempimento formalizzata dalla convenuta prima dello spirare del termine ex art. 1454 c.c. possa valere ad escludere la sua mora e, dunque, l'invocata risoluzione.

Ebbene, l'unica comunicazione che possa valere quale formale offerta inviata prima dello spirare del termine è, come rilevato, quella del 4.6.2007, con la quale, lamentando l'irreperibilità telefonica dell'attore, e ritenendo che il trasporto fosse "un omaggio", si invitava l'acquirente a ritirare la merce presso il cantiere. Tale offerta, par evidente, non vale a soddisfare i requisiti di cui all'appena richiamata giurisprudenza di legittimità, onerando l'acquirente di un'obbligazione facente invece capo al venditore.

Ancora, in ordine all'eccezione della convenuta, secondo la quale la stessa non sarebbe stata posta in grado di adempiere, deve osservarsi, in primo luogo, come dalla sintetica ricostruzione del carteggio intercorso tra le parti risulti, in maniera inequivoca, che il primo richiamo fatto dalla venditrice alla necessità di indicare uno specifico luogo di consegna risalga alla missiva del 5.7.2007 (successiva allo spirare del termine imposto con le comunicazioni ricevute il 25.5.2007 ed l'8.6.2007) mancando ogni riferimento a tale profilo nella precedente del 4.6.2007, nella quale si lamentava l'irreperibilità dell'attore, ma non anche la necessità che lo stesso indicasse un luogo di consegna, invitandolo, come visto, a ricevere il natante presso il cantiere.

Da tanto ne viene che, secondo le evidenze documentali, l'eccezione relativa alla necessità di individuare uno specifico luogo di consegna del natante, posta in chiave pregiudiziale alla consegna, veniva per la prima volta formulata quando il termine era ormai già spirato.

Né, in ogni caso, conducono a diversa conclusione le deposizioni testimoniali rese da e dipendenti della convenuta, i quali, sul punto, dichiaravano che "il AAAA mi riferì che la barca doveva essere consegnata a Mazara del Vallo; ciò mi riferì quando abbiamo fatto la commissione, ma il luogo della consegna non mi è mai più stato comunicato" e "ricordo di avere cercato di rintracciare il AAAA per sapere il luogo e la data di destinazione della consegna e di non essere riuscito a rintracciarlo, ciò risale al mese di aprile 2007". Dalle emergenze istruttorie, dunque, può ritenersi acquisito che la

società venditrice si fosse peritata di chieder l'indicazione di uno specifico luogo di consegna, per le vie brevi, in occasione della "commissione" (datata 10.3.2007) e nel mese di aprile 2007, poi formalizzando tale richiesta solo dopo lo spirare del termine, nel luglio del 2007.

Nessuna prova viene fornita, invero, riguardo all'asserita richiesta in tal senso formulata a seguito della messa in mora, rispetto alla quale la ritenuta irreperibilità dell'acquirente non può assumere alcun peso (ben potendo indirizzare una comunicazione al domicilio indicato in contratto o, in alternativa, a seguito della comunicazione del 21.5.2007, al suo legale).

Se, quindi, deve assumersi per acquisito che la venditrice richiedeva l'indicazione del luogo di consegna o prima dello spirare del termine di adempimento (nell'aprile) o solo dopo il termine imposto (luglio), risulta certo di evidenza come non possa esserle consentito, oggi, invocare tale mancata indicazione quale fattore impeditivo all'adempimento, sia perché, come avrebbero imposto gli artt. 1175 e 1375 c.c. avrebbe dovuto, alla ricezione della messa in mora, chiarire all'acquirente che intanto poteva darsi seguito al contratto, in quanto questi avesse fornito l'indicazione del luogo di consegna (circostanza evidenziata per la prima solo con il fax del 5.6.2007) sia anche perché, in ogni caso, ben avrebbe potuto attivarsi per offrire la consegna della barca, comunicando all'acquirente, presso il suo indirizzo o, successivamente, al suo legale, un'offerta munita dei requisiti di serietà, tempestività e completezza richiamati dalla già citata giurisprudenza di legittimità.

Per le spiegate ragioni, il contratto di compravendita deve intendersi risolto per l'inutile spirare del termine ex art. 1454 c.c. in ragione dell'inadempimento del venditore, a far data dal 10.6.2007.

- 3.3. Risulta acquisita la prova che l'attore noleggiava, in tre occasioni e su indicazione della stessa venditrice, un'autogrù per il ritiro dell'imbarcazione, senza che poi la consegna avesse luogo. In tal senso depongono sia le commissioni del 27.4.2007, del 3.5.2007 e del'8.5.2007, sia la fattura n. 30/08 " (il tutto allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), sia anche le deposizioni rese dallo stesso in occasione dell'udienza del 14.10.2009, le quali hanno dato piena conferma alle allegazioni fornite da parte attrice sul punto.
- **4.1.** All'accertamento dell'avvenuta risoluzione deve far seguito la condanna della convenuta alla restituzione di quanto l'acquirente le abbia pagato e consegnato in adempimento del contratto.

Viene da sé, dunque, che la BBBB S.r.l. debba restituire all'acquirente sia l'assegno bancario consegnatole a "garanzia" del pagamento, sia anche l'importo di € 41.748,00, pari alla somma di € 9.000,00 ed € 32.748,00.

Sul punto, si rammenta che laddove, come nel caso di specie, il pagamento del prezzo abbia avuto luogo tramite finanziamento, la parte che, con il suo contegno, abbia dato motivo alla risoluzione contrattuale, è tenuta alla restituzione non solo dell'importo finanziato, ma anche delle spese ed oneri sostenuti in ragione del contratto di finanziamento. Non possono esservi dubbi, infatti, in ordine alla sussumibilità degli oneri sostenuti dall'attore per il contratto di finanziamento nell'ambito dei danni "conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento" ex art. 1223 c.c.. Non assume rilievo, sul punto, quanto dedotto dalla convenuta nelle memorie di replica, laddove ritiene che il versamento delle somme finanziate nei suoi confronti sia circostanza "mai dimostrat[a]" e che, in ogni caso, in assenza di prova del pagamento dei ratei da parte dell'attore, non sarebbe possibile riconoscere il diritto al ristoro degli oneri di finanziamento. A tal riguardo, par sufficiente rilevare che il pagamento dell'importo finanziato alla convenuta non sia entrato nel novero dei fatti contestati nei termini ex art. 183 c.p.c., con conseguente relevatio ab onere probandi (in applicazione dei principi elaborati da Cassazione civile, sezione tributaria, 24 gennaio 2007, n. 1540, Cassazione civile, sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356 e 10 novembre 2010, n. 22837, e da ultimo riversati anche in campo normativo con la riformulazione dell'attuale art. 115 c.p.c. ad opera della legge 69/09. Principi che, in quanto già fatti propri dalla giurisprudenza sulla base della precedente disciplina processuale, meritano applicazione anche per le cause iscritte a ruolo prima dell'entrata in vigore della citata novella), risulti dallo stesso contratto di finanziamento, peraltro sottoscritto dalla stessa convenuta (cfr. doc. 7 fascicolo di parte attrice) e dalla relativa disposizione di bonifico (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice) e, comunque, che, ai fini risarcitori, non è necessario dare prova del pagamento degli oneri, restando sufficiente dimostrare - come è stato fatto l'assunzione del relativo obbligo.

- **4.2.** Ancora, la convenuta sarà tenuta a restituire all'attore la merce da questi consegnatale in funzione della compravendita e, dunque, i tre beni dettagliati nella fattura e nel documento di trasporto allegati sub docc. 4 e 5 del fascicolo di parte attrice.
- **4.3.** Allo stesso modo, dovrà riconoscersi all'attore anche il risarcimento delle spese sostenute per il noleggio dell'autogrù, per complessivi € 1.080,00 (cfr. fattura n. 30/08

- " allegata alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
- **4.4.** Sulle somme così individuate, per € 42.828,00 (pari alla somma di € 41.748,00 ed € 1.080,00) andranno calcolati gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti sino alla presente sentenza, così per ulteriori € 4.673,53.
- **5.1.** La distribuzione delle spese di lite deve seguire il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione di tanto, la BBBB S.r.l. andrà condannata a rifondere parte attrice delle spese sopportate per il presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarre in favore dell'avv.

In ordine alla liquidazione, si osserva che, pur a seguito dell'abrogazione delle tariffe forensi operata dall'art. 9 del d.l. 1/2012, queste debbono essere assunte a parametro di liquidazione per il Giudice ex artt. 2225 e 2233 c.c. e 36 Cost.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Mazara del Vallo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 370/07 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 10.3.2007 e, per l'effetto,
- condanna la BBBB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a pagare in favore di AAAA la somma complessiva di € 47.501,53, oltre interessi dalla sentenza sino al soddisfo;
- condanna la BBBB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a consegnare a AAAA l'assegno bancario a firma di quest'ultimo, datato 10.3.2007, di € 11.700,00, n. 0722567311-11;
- condanna la BBBB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a consegnare a AAAA i tre beni meglio dettagliati nella fattura "

 " n. 74 del 30.3.2007 e nel relativo documento di trasporto n. 24 del 29.3.2007 ("Ecosc. Garmin 160C, GPS/Plotter GPSmap172 a colori e Cartograf. Blue-Chart L Garmin");
- condanna la BBBB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a versare in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario, le spese di lite di parte attrice, liquidate in complessivi \in 5.966,56, di cui \in 1.618,00 per diritti, \in 3.960,00 per onorari ed \in 388,56 per spese, oltre accessori Legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per Legge. Così deciso in Mazara del Vallo l'8 marzo 2012.

Il Giudice Unico dott. Giuseppe Boccarrato